CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVI
N. 13

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **BARGONE**)

SULLA

INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI OPINIONI ESPRESSE DALL'ONOREVOLE ORESTE ROSSI

Presentata alla Presidenza l'11 maggio 1993

a conclusione dell'esame svolto dalla Giunta nella seduta del 6 aprile 1993

SULL'

Atto di citazione per il risarcimento dei danni richiesti all'onorevole Oreste Rossi dal signor Mario Belati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con lettera del 13 febbraio 1993 l'onorevole Oreste Rossi ha informato il Presidente della Camera di essere stato citato in giudizio dal signor Mario Belati per il risarcimento dei danni derivanti da talune dichiarazioni da lui rese nei confronti del medesimo. A giudizio dell'onorevole Rossi tali dichiarazioni sarebbero coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

L'atto di citazione è del seguente tenore:

« *Il signor Mario BELATI,* (omissis)

SI PREMETTE

L'11 febbraio 1993, su carta intestata "Camera dei Deputati – Gruppo Lega Nord", è stato diffuso un "comunicato stampa" con titolo "Lega Nord: no a mister quindici per cento direttore del CNR".

Così il testo integrale:

"Nell'Italia di Tangentopoli rischiamo di ritrovarci personaggi assai discussi come possibili candidati alla direzione del CNR".

A dichiararlo è il deputato della Lega Nord Oreste Rossi, primo firmatario di una interrogazione sul caso di Mario Belati, discusso dirigente generale del Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, presentata ai ministri dell'università e di grazia e giustizia.

Galati (sic, *n.d.r.), di cui si parlerebbe come di un possibile direttore generale del CNR, "avrebbe – secondo quanto si legge nell'interrogazione – gestito nella più totale discrezione i finanziamenti di alcuni piani di ricerca, per somme di centinaia di miliardi".*

"Ma c'è dell'altro. Belati – ha dichiarato Rossi – oltre ad essere fortemente legato al PSI, sarebbe noto negli ambienti politici e imprenditoriali come 'mister quindici per cento' con chiari riferimenti alla trasparenza della gestione dei finanziamenti".

Nell'interrogazione della Lega Nord si fa riferimento alla presunta circolazione tramite Belati degli "schemi dettagliati di ripartizione di finanziamenti, a favore di determinate aziende, con chiare indicazioni sui progetti da approvare o da scartare, scavalcando ripetutamente la commissione di valutazione".

* * *

È certo che tutto il contenuto del comunicato, nonché il titolo e le dichiarazioni attribuite del Oreste Rossi di commento alla presentazione di una interrogazione parlamentare, abbiano una gravissima efficacia diffamatoria, aggressiva e lesiva della reputazione personale e professionale di Mario Belati, accusato senza mezzi termini d'essere un corrotto ed in quanto tale "discusso dirigente generale", oltre che "noto negli ambienti politici e imprenditoriali come mister quindici per cento".

La falsa accusa assume poi connotati di callidità per il ricorso all'uso del condizionale ("si parlerebbe", "avrebbe", "sarebbe") e alla ipotesi ("presunta circolazione").

È cosa pacifica in giurisprudenza come ricorrano "gli estremi dell'ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione anche quanto l'addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole".

Nel caso di specie, peraltro, il "dubbio" del dichiarante Rossi diviene certezza per l'autore del comunicato con l'affermazione perentoria del titolo.

La prospettazione dubitativa e possibilistica di comportamenti fortemente disonorevoli, accresce poi la gravità della condotta diffamatoria, poiché nonostante il confessato e reiterato dubbio, l'autore dell'aggressione non ha per nulla esitato, ma hanno anzi inteso dare la massima ampiezza e diffusione (attraverso il mezzo del comunicato stampa) a quelli che essi assumono essere raccattati "si dice".

Da tale grave condotta diffamatoria l'attore ha subito un forte danno morale e patrimoniale del quale intende essere risarcito.

Tanto premesso il dottor Mario Belati, come rappresentato

CITA

l'onorevole ORESTE ROSSI, (omissis) *a comparire dinanzi al Tribunale civile di Roma,* (omissis) *per ivi in suo contraddittorio e previa dichiarazione di contumacia in caso di mancata costituzione, sentir accogliere le seguenti*

CONCLUSIONI

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dall'attore (omissis) ».

Le dichiarazioni rese dall'onorevole Rossi, di cui si duole il signor Belati, sono riconducibili interamente ad una interrogazione parlamentare, e quindi ad attività coperte dalla prerogativa della insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Si tratta della interrogazione parlamentare rivolta dall'onorevole Rossi ai ministri dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, che è poi del medesimo contenuto del comunicato-stampa ritenuto diffamatorio dal signor Belati.

Per i motivi sopra esposti, sulla base delle precedenti deliberazioni rese dalla Giunta e dalla Camera in merito all'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, anche in sede civile, pur in assenza di una esplicita disciplina costituzionale, legislativa e regolamentare della materia, le opinioni espresse dall'onorevole Rossi, oggetto della citazione per risarcimento dei danni proposto dal signor Belati, sono state dalla Giunta, all'unanimità, ritenute insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In tal senso la Giunta formula proposta all'Assemblea.

Antonio BARGONE, *Relatore*

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC11-16-13
Lire 500